



Comune di Modena

Settore Economia Promozione della città e servizi demografici
Servizio Amministrativo
Sportello unico attività produttive

**REGOLAMENTO COMUNALE DEL
MERCATO QUOTIDIANO NON
ALIMENTARE DENOMINATO
“MERCATO PIAZZALE PRIMO
MAGGIO”**

(ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. d. del D.Lgs. 114/1998)

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 1/3/2010
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 17/1/2019**

INDICE

Art. 1 – Tipologia del mercato, localizzazione e configurazione

Art. 1-bis – Normativa applicabile

Art. 2 – Giornate e orari di svolgimento del Mercato

Art. 3 – Autorizzazione e concessione di posteggio

Art. 3-bis – Criteri per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni di posteggio e loro durata

Art. 3-ter – Obblighi dei titolari di concessione di posteggio

Art. 4 – Subingresso

Art. 5 – Revoca dell'autorizzazione

Art. 6 – Revoca/decadenza e sospensione della concessione di posteggio

Art. 7 – Affidamento della gestione dei servizi accessori

Art. 8 – Ristrutturazione o spostamento del Mercato, spostamenti parziali o totali dei posteggi

Art. 9 – Spostamento di posteggio (miglioria)

Art. 10 – Scambio di posteggio

Art. 11 – Occupazione di suolo per esposizione e vendita e prescrizioni sulle merci appese.

Art. 12 – Tenuta e consultazione della pianta organica e della graduatoria dei titolari di autorizzazione e concessione di posteggio

Art. 13 – Assenze

Art. 14 – Modalità di utilizzo del posteggio e svolgimento del Mercato e relativi obblighi dei titolari di autorizzazione e concessione di posteggio

Art. 15 – Sanzioni

Art. 16 – Notifica del Regolamento e norme finali e di rinvio

Art. 1 – Tipologia del mercato, localizzazione e configurazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento e le modalità di organizzazione e gestione del mercato su aree pubbliche denominato "Mercato Piazzale Primo Maggio" (di seguito anche "Mercato") destinato esclusivamente all'esercizio quotidiano di generi non alimentari ed affini nei limiti stabiliti negli articoli seguenti.
2. Il Mercato ha sede in Piazzale Primo Maggio, delimitato tra viale della Cittadella, viale Monte Kosica e via Fabriani, ed è composto da n. 18 (diciotto) posteggi collocati entro chioschi di dimensioni, struttura e tipologia previsti dal progetto architettonico approvato dall'Amministrazione, come da planimetria Allegato 1, parte integrante del presente Regolamento.
3. Il Mercato, secondo la classificazione prevista dall'art. 6 della L.R. 12/99 è a merceologia esclusiva, essendo consentita la commercializzazione dei seguenti soli prodotti non alimentari: abbigliamento, biancheria intima, articoli di merceria, calzature, pelletteria e articoli da viaggio, articoli per l'igiene e l'estetica della persona, prodotti chimici e minuterie d'uso domestico, oggettistica, bigiotteria, articoli sportivi, libri, elettronica di consumo, casalinghi, cartoleria, giocattoli.
4. La Giunta Comunale può individuare posteggi da destinare ad attività di servizio o promozione del Mercato da affidare al Consorzio/Associazione di operatori o al soggetto gestore di cui al successivo art. 7. Può altresì individuare posteggi da destinare ad attività d'integrazione dell'offerta del Mercato medesimo alla clientela, diverse da quelle del commercio su aree pubbliche, definendo altresì modalità e criteri di tale assegnazione. Detti posteggi saranno assegnati tramite bando e/o affidati, tramite apposita convenzione, al Consorzio/Associazione di operatori o al soggetto gestore di cui al successivo art. 7, che provvederà ad attivare procedure di evidenza pubblica per l'assegnazione. Resta inteso che gli operatori assegnatari, anche qualora non esercitino l'attività secondo le norme del commercio su aree pubbliche, sono ugualmente obbligati al rispetto delle rimanenti norme del presente Regolamento.

Art. 1 – bis – Normativa applicabile

1. L'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche nell'ambito del Mercato è disciplinato dal D.lgs. 31/3/1998 n. 114 'Riforma della disciplina del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 15/3/1997, n. 59" (di seguito anche "D.lgs. 114/98"), dalla Legge della Regione Emilia Romagna 25/6/1999 n. 12 'Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del Decreto legislativo 31/3/1998, n. 114" (di seguito anche 'L.R. 12/99') e dalle relative disposizioni di attuazione contenute nella deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna 2617199 n. 1368 e successive modifiche 'Disposizioni per il commercio su aree pubbliche in attuazione della L.R. 12/ 1999" (di seguito Deliberazione n. 1368/99), D.lgs. 26/3/2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/ 123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" (di seguito D.lgs. 59/2010), dall'Intesa del 5/7/2012 della Conferenza Unificata, n. 83/CU 'Intesa sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di

posteggi su area pubblica, in attuazione dell'art. 70, comma 5, del D.lgs. 59/2010, di recepimento della direttiva 2006/123/CEE relativa ai servizi nel mercato interno" (di seguito Intesa), dal Documento Unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24/1/2013, prot. 13/009/CRI 1/CI 1 "Documento Unitario delle Regioni e Province autonome per l'attuazione dell'Intesa della Conferenza Unificata del 5/7/2012, ex art. 70, comma 5, del D.lgs. 59/2010, in materia di aree pubbliche (di seguito Documento Unitario), dal Documento Unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 3/8/2016, prot. n. 16/94CR08/CI 1 concernente "Linee applicative dell'Intesa della Conferenza Unificata del 5/7/2012 in materia di procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi su aree pubbliche", come recepito dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1552 del 26/9/2016 e precisato dalla circolare del 26110/2016 PG. 2016/688834, ad oggetto "Indicazioni operative in merito alle procedure di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1552 del 26/9/2016, in materia di commercio su aree pubbliche", dalla Legge della Regione Emilia Romagna 10/2/2011 n. 1 "Presentazione del Documento unico di regolarità contabile da parte degli operatori del commercio su aree pubbliche" (di seguito L.R. 1111), dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 2012 del 10/12/2015 "Modalità telematiche di verifica del DURC dei commercianti su area pubblica" (di seguito Deliberazione della Giunta Regionale n. 2012/2015), dall'art. 6, comma 8, D.L. 30/12/2016 n. 244, convertito dalla L. 27/2/2017 n. 19, nonché dai commi 1180 e 1181 della L. 27/12/2017 n. 2015, dalla legge n. 145 del 30/12/2018, dal presente Regolamento e dalla restante normativa vigente.

Art. 2 – Giornate e orari di svolgimento del Mercato

1. Le giornate di svolgimento e gli orari di vendita sono definite con apposita ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 28 comma 12 del D.Lgs. 114/98, e dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni.

Art. 3 – Autorizzazione e concessione di posteggio

1. Il rilascio di autorizzazione all'esercizio del commercio nell'ambito del Mercato e la contestuale concessione del posteggio sono regolamentati dalla normativa statale e regionale vigente (art. 1 bis del Regolamento) e dal presente Regolamento.
2. Dal 1 al 31 gennaio e dal 1 al 31 luglio di ciascun anno il Comune comunica alla Regione Emilia Romagna (di seguito Regione), l'elenco dei posteggi liberi che intende assegnare ai sensi della Deliberazione n. 1368/99 punto 1, lettere b, c, d, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Il medesimo elenco sarà pubblicato all'Albo Pretorio telematico del Comune congiuntamente al Bando comunale contenente – tra l'altro – le modalità di presentazione delle domande, le dimensioni dei posteggi, gli eventuali vincoli di carattere merceologico e i criteri di concessione dei posteggi.

4. Entro il termine indicato nel bando, che deve essere non inferiore a trenta giorni, gli interessati potranno presentare domanda di rilascio di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo "A", ai sensi dell'art. 28 comma 1, lettera a, D.lgs. 114/98 e dell'art. 2 L.R. 12/1999, tenendo conto del settore merceologico, relativa ad uno dei posteggi posti a bando e, contestualmente, potranno chiedere la relativa concessione di posteggio.

5. Decorso il tempo previsto per la presentazione delle domande, il Dirigente competente nei termini previsti dal bando:

1. verifica il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente (art. 71 D.lgs 59/2010 e s. m.), compresa la verifica telematica della regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della L.R.1/2011, come attuata dalla deliberazione di G.R. n. 2012/2015;
2. redige la graduatoria provvisoria, se prevista dal bando, la pubblica all'Albo Pretorio telematico del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente; avverso tale graduatoria gli interessati possono proporre opposizione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, presentando memorie e osservazioni scritte che vengono esaminate e valutate ai fini di provvedere alle eventuali rettifiche e giungere quindi all'approvazione della graduatoria definitiva;
3. redige la graduatoria definitiva, la pubblica all'Albo Pretorio telematico del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente;
4. provvede al rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione di posteggio in base alla graduatoria, tenendo conto di quanto previsto ai successivi commi nonché, in caso di domande concorrenti, dei criteri di priorità definiti negli articoli seguenti.

6. In occasione del bando di assegnazione di posteggi resisi liberi può essere assegnato un solo posteggio per operatore.

7. Nel Mercato non sono previste assegnazioni provvisorie (c.d. in "spunta") dei posteggi temporaneamente lasciati liberi dai titolari di autorizzazione e concessione di posteggio.

8. Lo spostamento del posteggio effettuato ai sensi del successivo articolo 9 comma 1 e l'accoglimento delle domande di spostamento o di scambio del posteggio effettuato ai sensi dei successivi artt. 11 e 12 comportano la sostituzione delle rispettive concessioni di posteggio con nuovi atti aventi però la medesima scadenza di quelli ritirati. Lo stesso criterio si applica in caso di subingresso di cui al successivo articolo 4.

9. Ogni operatore può detenere al massimo due posteggi e relativi titoli abilitativi, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della L.R. 12/99.

Art. 3-bis – Criteri per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni di posteggio e loro durata

1. A seguito della procedura di cui al precedente art. 3, il Dirigente rilascia l'autorizzazione e la relativa concessione di posteggio, ai sensi della deliberazione

di G.R. n. 1368/99 punto 2, lettera c) e s.m., dell'Intesa e del Documento unitario, in base ai seguenti criteri di priorità di maggiore professionalità dell'impresa:

a) maggiore professionalità dell'impresa riferita all'anzianità dell'esercizio dell'impresa derivante dalla sommatoria della durata dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, quale impresa attiva nel settore del commercio su aree pubbliche riferita:

- al richiedente e all'eventuale dante causa;
- al richiedente e agli eventuali danti causa nel caso il richiedente sia titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche alla data del 5/7/2012 (punto 2 lett. c deliberazione di G.R. n. 1368/1999 e s.m. e deliberazione di G.R. n. 1552/2016).

Per l'anzianità dell'esercizio dell'impresa sono assegnati, con riferimento al termine ultimo di presentazione delle domande previsto dal bando:

- fino a 5 anni di iscrizione al Registro Imprese: punti 40
- oltre 5 anni e fino a 10 anni di iscrizione al Registro Imprese: punti 50
- oltre 10 anni: punti 60.

2. Per le nuove assegnazioni, in caso di parità di punteggio fra due o più richiedenti, come determinato in base al comma 1, il bando, previa deliberazione della Giunta Comunale, stabilirà gli ulteriori criteri, facendo riferimento a quelli indicati al punto 2 lett. c n. 1 della deliberazione di G.R. n. 1368/1999 e s.m., e ai punti 2 dell'Intesa e 4 del Documento unitario.

In caso di ulteriore parità si applica il criterio dell'anzianità di iscrizione al registro imprese riferita al commercio su aree pubbliche in valore assoluto e successivamente fa fede l'ordine cronologico di arrivo delle domande (data e ora di consegna al Comune della posta elettronica certificata).

3. L'operatore assegnatario dovrà attivarsi nello scrupoloso rispetto di quanto stabilito nel bando di gara.

In particolare il bando potrà stabilire il termine di inizio dell'attività, anche in deroga a quanto previsto dal successivo art. 6 comma 1, lett. b, a pena di decadenza dell'assegnazione, con scorrimento della graduatoria e assegnazione al candidato che si trova nel primo posto utile della graduatoria medesima.

4. La nuova concessione di posteggio rilasciata a seguito di bando ha durata di dodici anni e non è automaticamente rinnovabile, ma può essere attribuita esclusivamente a seguito di nuovo bando pubblico ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 3 e 3 bis del presente Regolamento.

Art. 3-ter – Obblighi dei titolari di concessione di posteggio

1. Ogni titolare di autorizzazione e concessione di posteggio è obbligato:
 - a. al pagamento della TOSAP/canone annuo di concessione determinato dal Comune e di ogni eventuale onere stabilito nell'apposita convenzione per il consorzio di gestione o il soggetto gestore di cui al successivo art. 7, in caso di avvenuto affidamento;
 - b. a stipulare direttamente i contratti di erogazione di energia elettrica e delle altre utenze e di raccolta e smaltimento rifiuti;

- c. ad effettuare tutte le necessarie opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dei chioschi, nel rispetto del progetto architettonico del mercato;
- d. al mantenimento in condizioni di efficienza e di decoro del locale – chiosco e della relativa area di pertinenza;
- e. a stipulare una apposita polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi a copertura dei rischi derivanti dell'uso degli spazi concessi;
- f. in particolare, in caso di trasferimento di residenza o di sede legale, il titolare di autorizzazione al commercio su area pubblica deve darne comunicazione al Comune entro 180 giorni, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della L.R. 12/99.
- g. al rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento e della normativa vigente.

In caso di sospensione dell'attività di vendita, sia essa volontaria o disposta per mancato pagamento degli oneri dovuti, il titolare di autorizzazione e concessione di posteggio rimane obbligato per tutto il periodo di sospensione, al pagamento della TOSAP/canone annuo di concessione determinato dal Comune e alle spese relative ai servizi accessori.

2. Ogni operatore, all'atto della cessazione definitiva dell'attività per qualsivoglia causa, è obbligato alla restituzione del locale – chiosco al Comune, libero da merci ed ogni altra suppellettile ed in corrette condizioni d'uso, fatto salvo quanto previsto in caso di subingresso e intestazione dell'attività di cui al successivo art. 4.

Art. 4 – Subingresso

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda per atto fra vivi o per causa di morte è subordinato all'invio telematico di apposita SCIA, firmata digitalmente, per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche nel posteggio dato in concessione, corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà attestanti:

- a. il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall'art. 71 del D.lgs 59/2010 e ss.mm.;
- b. il pagamento dei tributi locali dovuti dal cedente e dal cessionario al Comune di riferimento per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche nel mercato, a pena di inammissibilità della SCIA di subingresso (art. 4, co. 2 della L.R. 12/1999 e ss.mm.);
- c. gli estremi dell'atto notarile registrato. In alternativa, deve essere allegata alla SCIA l'attestazione del notaio relativa alla stipula dell'atto ed alla sua registrazione in corso; prima del rilascio dell'autorizzazione dovrà essere prodotto l'atto autentico registrato.

2. L'ufficio comunale competente verifica la regolarità contributiva (DURC) del cedente e del cessionario con modalità telematiche, ad eccezione dei casi di reintestazione dell'attività in seguito a scadenza del contratto di affidamento in

gestione dell'azienda o in seguito a scioglimento anticipato del contratto (art. 2 co. 4 L.R. 1/2011 e s.m. e punto 1 lett. a della deliberazione di G.R. n. 2012/2015).

3. Il subentrante per atto fra vivi, in possesso dei requisiti morali e professionali, può iniziare l'attività dopo aver inviato telematicamente la SCIA di cui al comma 1, firmata digitalmente.

4. Il subentrante per causa di morte in possesso dei requisiti morali può iniziare l'attività dopo aver inviato telematicamente la SCIA di cui al comma 1, firmata digitalmente.

5. In ogni caso, entro un anno dal decesso del precedente titolare, il subentrante per causa di morte che ha sospeso l'attività deve inviare telematicamente la SCIA per subingresso, firmata digitalmente, corredata dell'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti morali e, qualora richiesti, professionali ed il pagamento dei tributi locali, a pena di decadenza. Durante lo stesso periodo può comunicare la sospensione dell'attività (art. 4 co. 2 L.R. 12/1999) e/o cedere direttamente l'azienda a terzi.

6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 4 e 5, in quanto compatibili, si applicano anche in caso di decesso del legale rappresentante di società.

7. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda per atto fra vivi o per causa di morte comporta l'acquisizione, in capo al subentrante, dell'anzianità di posteggio nel mercato e dell'anzianità di attività maturata dai cedenti. Ciò ai fini della compilazione della graduatoria per gli operatori titolari di posteggio di cui al successivo art. 12 (punto 7 lett. c, deliberazione di G.R. n. 1368/1999 e s.m.). La scadenza dell'atto abilitativo e della concessione di posteggio resta la stessa degli atti originariamente rilasciati.

8. Il subentrante assume gli obblighi relativi al pagamento di TOSAP/canone, alla manutenzione e ad ogni altro eventuale onere di cui agli articoli 3 e 7. Resta inteso che per la liberazione di eventuali debiti del cedente si farà riferimento all'art. 2560 del Codice Civile.

Art. 5 – Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione amministrativa è revocata – ai sensi del D.lgs. 114/98 articolo 29 comma 4 lettera b, e della L.R. 12/99, articolo 5 comma 2 – nei seguenti casi:

- a. il titolare perda i requisiti di cui all'articolo 71 del D.lgs. 59/2010;
- b. il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione o, in caso di subingresso, dalla volturazione, salvo proroga non superiore a sei mesi in caso di comprovata necessità, ai sensi della L.R. 12/99, articolo 5 comma 2 lettera b;
- c. revoca dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo ai sensi del successivo articolo 6, comma 1, lettera c;
- d. decadenza dalla concessione del posteggio per mancato pagamento della TOSAP/canone, ogni altro onere di cui agli artt. 3ter e 7, mancata

costituzione o ripristino della cauzione e polizza assicurativa, ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 6 comma 1, lettera d.

Art. 6 – Revoca/decadenza e sospensione della concessione di posteggio

1. La cessazione della concessione di posteggio può avvenire – prima della decorrenza del termine stabilito – per i seguenti motivi:

- a. rinuncia del titolare;
- b. revoca per motivi di pubblico interesse, salvo il diritto di ottenere un altro posteggio individuato, tenendo conto delle indicazioni del titolare, prioritariamente nello stesso mercato e in subordine, in altra area individuata dal Comune, ai sensi della L.R. 12/99 art. 5, comma 3;
- c. decadenza per mancato utilizzo del posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente a 4 (quattro) mesi nell'anno solare, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza e cause di forza maggiore, ai sensi del D.Lgs. 114/98, articolo 29, comma 4 lettera b e giustificati come previsto al successivo articolo 13;
- d. in caso di mancato pagamento della TOSAP o del canone stabilito con le modalità e i termini previsti e di tutti gli eventuali oneri stabiliti in caso di affidamento della gestione dei servizi accessori, il Comune provvederà a sospendere l'attività di vendita per un periodo di 20 giorni, ai sensi dell'art. 29 comma 3. del D.Lgs 114/98 e s.m.i. Decorso i suddetti 20 giorni di sospensione senza che il titolare abbia ottemperato al regolare pagamento del canone o costituzione / ripristino della cauzione o stipula della polizza, la concessione di posteggio decadrà automaticamente;
- e. revoca dell'autorizzazione amministrativa.

2. La concessione di posteggio è sospesa, ai sensi del D.lgs. 114/98 art. 29 comma 4 lettera b. e della L.R. 12/99, art. 5 comma 2, nel caso di mancato pagamento della TOSAP o del canone stabilito con le modalità e i termini previsti e di tutti gli eventuali oneri stabiliti in caso di affidamento della gestione dei servizi accessori, come previsto al precedente comma 1, lett. d.

3. La sospensione della concessione di posteggio di cui al presente articolo ha effetto fino al pagamento, da parte del titolare di autorizzazione e concessione di posteggio, di quanto dovuto. Il mancato utilizzo del posteggio si computa a tutti gli effetti, come assenza ai fini della decadenza del posteggio, ai sensi del precedente comma 1 lett. c.

Art. 7 – Affidamento della gestione dei servizi accessori

1. Ai sensi dell'art. 6 settimo comma della L.R. 12/99, il Comune potrà affidare la gestione dei servizi accessori del Mercato a:

- a. un consorzio di operatori (di seguito anche "Consorzio") che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) dei titolari di autorizzazione e concessione di posteggio del Mercato;
- b. un soggetto gestore (di seguito anche "Gestore"), selezionato tramite apposita procedura pubblica, salvo cause di forza maggiore.

Entrambe le forme di gestione devono essere regolate da una specifica convenzione che – tra l'altro – definisce:

- oggetto, durata, responsabilità;
- uso della struttura del Mercato;
- gestione dei servizi accessori e della manutenzione;
- canone, spese di gestione e assicurazioni;
- obblighi del Consorzio o del Gestore;
- controlli, risoluzione della convenzione e definizione delle controversie.

Resta comunque salvo l'obbligo del Consorzio o del Gestore di sottoporre i criteri e le norme di gestione al controllo del Comune.

2. A seguito dell'affidamento della gestione del Mercato, ai sensi del precedente comma, gli operatori titolari di autorizzazione e concessione di posteggio avranno – tra l'altro – i seguenti obblighi nei confronti del Consorzio o del Gestore:

a. pagamento del canone annuo di concessione – per gli operatori soggetti a tale obbligo – in sostituzione della TOSAP – che il Consorzio o il Gestore fatturerà con congruo anticipo;

b. pagamento della quota relativa ai c.d. servizi accessori corrispondenti ai costi di gestione e amministrazione necessari al funzionamento del Mercato ed alla manutenzione della struttura mercatale, che il Consorzio o il Gestore fatturerà con congruo anticipo;

c. corrispondere le somme dovute quale conguaglio delle spese di cui ai commi precedenti;

d. costituzione, con modalità e tempi stabiliti nella Convenzione di eventuale deposito cauzionale, a carico del Consorzio o del Gestore;

e. stipulare, tramite il Consorzio o il Gestore, con modalità e tempi stabiliti nella Convenzione, le eventuali assicurazioni appositamente previste.

Le somme dovute e/o gli obblighi degli operatori ai sensi del presente comma dovranno essere corrisposte dai titolari di autorizzazione e concessione di posteggio al Consorzio o al Gestore secondo le modalità e nell'importo previsto dall'apposita convenzione stipulata tra Consorzio o Gestore e il Comune, e dai relativi atti correlati.

Il Consorzio o il Gestore dovranno corrispondere al Comune – tra l'altro – un canone per l'utilizzo della struttura, secondo quanto previsto nell'apposita convenzione.

3. Resta inteso che il Consorzio o il Gestore è obbligato ad esigere dagli operatori titolari di autorizzazione e concessione di posteggio un canone annuo, nonché ad applicare criteri per la ripartizione dei c.d. servizi accessori, della manutenzione, del deposito cauzionale e delle assicurazioni, in conformità ai criteri stabiliti dal Comune con specifici atti, ed in relazione ai costi effettivamente sostenuti.

Gli operatori titolari di un contratto di affitto per il locale – chiosco rimarranno obbligati dal contratto stipulato con il Servizio Patrimonio del Comune, e non saranno soggetti al pagamento del canone al Consorzio, se non per quanto eccede il predetto contratto.

Art. 8 – Ristrutturazione o spostamento del Mercato, spostamenti parziali o totali dei posteggi.

1. In caso di ristrutturazione, spostamenti parziali o totali dei posteggi o spostamento del Mercato, l'Amministrazione, con deliberazione del Consiglio Comunale, sentite le Associazioni dei commercianti su aree pubbliche e dei consumatori, definisce la nuova area di mercato, l'ampiezza dei singoli posteggi e le modalità con le quali procederà alla riassegnazione degli stessi, ai sensi della deliberazione di G.R. n. 1368/99 punto 7 lettera b. Il Dirigente del competente settore comunale provvederà alla riassegnazione dei nuovi posteggi ed al rilascio delle relative concessioni che avranno durata pari a quelle dei rispettivi titoli ritirati. I nuovi posteggi saranno assegnati sulla base delle preferenze espresse da ciascun titolare chiamato a scegliere secondo l'ordine risultante dalla graduatoria dei titolari di autorizzazione e concessione di posteggio, di cui al successivo articolo 12.
2. In caso di forza maggiore o per motivi di sicurezza o di pubblico interesse, l'area mercatale, tutta o in parte, può essere temporaneamente trasferita in aree alternative, informate le Associazioni dei commercianti su aree pubbliche. Il Dirigente, previa deliberazione di Giunta Comunale, individua le aree e la dislocazione dei posteggi e provvede all'assegnazione temporanea dei posteggi stessi ai titolari interessati dallo spostamento. Al termine del periodo di spostamento temporaneo i concessionari di posteggio rioccupano i posteggi precedentemente assegnati.
3. Qualora il Mercato per cause di forza maggiore, ivi compresa la totale o parziale ristrutturazione, dovesse restare chiuso per oltre 3 (tre) mesi senza che sia stata assegnata la nuova area di cui al comma precedente, i canoni potranno essere ridotti proporzionalmente al periodo di chiusura dovuto e all'impatto dell'intervento sulle attività di vendita e, dal momento del termine dei lavori, potrà essere rivalutato con apposita deliberazione di Giunta Comunale, in ragione dell'aumento di valore della struttura dovuto all'effettuazione delle opere di ristrutturazione.
4. Lo spostamento dei posteggi effettuato ai sensi del presente articolo e l'accoglimento delle domande di spostamento o di scambio dei posteggi, effettuato ai sensi dei successivi artt. 9 e 10, comportano la sostituzione delle rispettive concessioni di posteggio con nuovi atti aventi però la medesima scadenza di quelli ritirati.

Art. 9 – Spostamento di posteggio (miglioria)

1. Il Comune, prima di trasmettere alla Regione la comunicazione di cui all'art. 3 del presente Regolamento relativa ai posteggi liberi, informa gli operatori del mercato, tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e comunicazione agli organi rappresentativi del Consorzio di gestione e alle organizzazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche, della possibilità di ottenere lo spostamento per miglioria in tali posteggi (deliberazione di G.R. n. 1368/99 e s.m. punto 2 lettera a). Indica il termine perentorio entro il quale gli operatori interessati potranno presentare la relativa domanda e quello entro il quale si

procederà all'esame delle medesime, formando la relativa graduatoria e i titoli abilitativi, entrambi non inferiori a 30 gg.

2. Le domande verranno accolte, nel rispetto del presente Regolamento, compatibilmente con gli spazi a disposizione, le dimensioni e le necessità dei titolari di autorizzazione e concessione di posteggio.
3. In caso di domande concorrenti verranno convocati in assemblea tutti coloro i quali hanno presentato domanda in tempo utile e in tale sede si assegneranno i posteggi seguendo l'ordine di graduatoria di cui al successivo articolo 12, compatibilmente con gli spazi a disposizione e le necessità dei titolari di autorizzazione e concessione di posteggio.
4. Qualora i titolari convocati all'assemblea di cui al precedente comma siano impossibilitati a parteciparvi, potranno farsi rappresentare da altra persona munita di delega scritta.
5. I titolari convocati all'assemblea di cui al comma 4 perderanno il diritto all'assegnazione del posteggio qualora non si presentino personalmente o a mezzo delegato.
6. La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

Art. 10 – Scambio di posteggio

1. Le domande di scambio di posteggi possono essere presentate congiuntamente o separatamente dai titolari di autorizzazione e concessione di posteggio interessati; dalle stesse deve risultare l'accordo fra le parti, la rinuncia al posteggio precedentemente assegnato, nonché l'indicazione espressa del nuovo posteggio (deliberazione di G.R. n. 1368/99 punto 2 lettera h). Le domande verranno accolte, nel rispetto del presente Regolamento, compatibilmente con gli spazi a disposizione, le dimensioni e le necessità dei titolari di autorizzazione e concessione di posteggio, la disponibilità e proprietà delle strutture chiosco.
2. La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

Art. 11 – Occupazione di suolo per esposizione e vendita e prescrizioni sulle merci appese.

1. Gli operatori titolari di autorizzazione e concessione di posteggio potranno richiedere all'Amministrazione domanda di occupazione di suolo per esposizione e vendita delle merci esclusivamente negli spazi appositamente individuati nell'Allegato 2, parte integrante del presente Regolamento. Qualora, nel corso dell'utilizzo degli spazi autorizzati di occupazione di suolo per esposizione e vendita siano accertate reiterate violazioni a quanto concesso, l'Amministrazione disporrà la revoca della medesima.

2. Le merci eventualmente appese alla struttura del chiosco dovranno essere collocate internamente la copertura del chiosco stesso e, pertanto, non potranno tassativamente superare, in proiezione verticale, il confine degli spazi di cui all'Allegato 2.

Art. 12 – Tenuta e consultazione della pianta organica e della graduatoria dei titolari di autorizzazione e concessione di posteggio.

1. Presso il settore competente del Comune è tenuta a disposizione di chiunque ne abbia interesse la planimetria del Mercato con l'indicazione dei posteggi, appositamente numerati, nonché l'elenco dei titolari di autorizzazione e concessione di posteggio (c.d. pianta organica) con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata e la data di scadenza.
2. La graduatoria dei titolari di posteggio è formata secondo i seguenti criteri di cui alla deliberazione di G.R. n. 1368/1999 e s.m. punto 7:
 - a) maggiore anzianità di attività maturata dalla data di assegnazione del posteggio di cui trattasi;
 - b) in subordine, a parità di anzianità, la maggiore anzianità di attività dell'azienda su area pubblica documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa.

In caso di ristrutturazione, spostamenti parziali o totali dei posteggi del mercato, l'Amministrazione comunale, sentite le associazioni degli operatori, stabilisce le condizioni alle quali si debba procedere alla riassegnazione totale dei posteggi sulla base dei criteri di cui sopra.

In caso di subingresso nell'azienda, il subentrante acquisisce l'anzianità di mercato e l'anzianità di attività della medesima azienda relativa al commercio su aree pubbliche, maturata dai cedenti sulla autorizzazione oggetto di volturazione.

3. Il Comune in occasione di nuovi rilasci di concessioni di posteggio, revoche e subingressi aggiorna la graduatoria dei titolari di posteggio e la pubblica sul sito istituzionale, possibilmente a cadenza semestrale.
4. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda comporta anche l'ammissione del subentrante nella medesima postazione della graduatoria dei titolari di posteggio occupata dal dante causa.

Art. 13 – Assenze

1. L'assenza del titolare di autorizzazione e concessione di posteggio, non giustificata secondo quanto definito nel presente articolo e prorogata per oltre quattro mesi nell'anno solare, può costituire motivo di revoca della concessione, secondo quanto stabilito nel precedente articolo 6, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 lett. d) del precedente art. 6.
2. Ai fini dell'articolo 29 comma 4 lett. b) del D.lgs. 31/3/1998 n. 114 non sono

conteggiati:

1. l'assenza determinata da malattia o gravidanza, purché entro i 30 giorni successivi sia presentata idonea documentazione medica;
 2. l'assenza per cause di forza maggiore adeguatamente documentate entro i 30 giorni successivi. Sono giustificate con le stesse modalità di cui sopra, anche le assenze del socio di società titolare di concessione di posteggio;
 3. il mancato utilizzo del posteggio da parte del subentrante per causa di morte che abbia comunicato la sospensione dell'attività ai sensi del precedente art. 4;
 4. l'assenza causata da intemperie che provochino l'inattività di oltre la metà degli operatori del mercato;
 5. la mancata partecipazione dovuta alla sospensione dell'autorizzazione o del titolo abilitativo pronunciata ai sensi dell'art. 6 comma 2 e 2 bis della L.R. 1/2011 e s.m. per irregolarità contributiva (art. 6 comma 3 L.R. 1/2011).
3. In caso di subingresso per atto tra vivi o per causa di morte le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante. Il subentrante, sempre ai fini dell'articolo 29, comma 4 lettera b, del D.lgs 31/3/98 n. 114, può essere assente soltanto in proporzione ai mesi di titolarità.

Art. 14 – Modalità di utilizzo del posteggio e svolgimento del Mercato e relativi obblighi dei titolari di autorizzazione e concessione di posteggio

1. E' obbligatorio tenere a disposizione presso il posteggio l'autorizzazione e la concessione di posteggio, in originale.
2. La merce di vendita deve essere collocata entro il chiosco del posteggio ed eventualmente negli esterni regolarmente autorizzati.
3. Nel corso dell'attività il posteggio non dovrà rimanere incustodito, salvo cause di forza maggiore.
4. L'uso del posteggio non può essere concesso totalmente o parzialmente a terzi, salvo quanto regolarmente previsto dalla legge.
5. Tutto il personale occupato presso il posteggio dovrà essere regolarmente assunto ed inquadrato ai fini previdenziali e contributivi. Le aree concesse devono essere occupate esclusivamente con merci e attrezzature inerenti la vendita.
6. I posteggi e gli altri spazi concessi ai singoli titolari devono essere utilizzati unicamente per lo svolgimento dell'attività di vendita ovvero per le attività autorizzate e compatibili con la destinazione del Mercato secondo la normativa vigente e in modo da non comportare, in ogni caso, pregiudizio alla sicurezza, decoro e fruibilità del Mercato. In particolare è vietato:
 - a. svolgere ogni attività pericolosa, insalubre, contraria al buon costume o all'ordine pubblico ovvero tale da pregiudicare il normale svolgimento delle altre attività o da disturbare i clienti del Mercato;
 - b. occupare, anche temporaneamente, le parti comuni, occupare spazi non compresi in quelli autorizzati e di pertinenza, ingombrare i luoghi di passaggio od ostacolare in qualsiasi modo la circolazione nel Mercato;
 - c. entrare nel Mercato con veicoli o altri mezzi;

- d. costituire o mantenere deposito anche temporaneo di materiale esplosivo, insalubre o maleodorante e di materiale infiammabile non conforme alla normativa vigente;
 - e. immettere nelle condutture di scarico delle acque bianche o luride o direttamente nella rete fognaria acidi, diluenti, solventi, prodotti o materiali infiammabili, occludenti o comunque pericolosi;
 - f. installare apparecchi a combustione senza espressa autorizzazione, non conformi alla normativa vigente;
 - g. installare, senza espressa autorizzazione, antenne radio televisive o comunque ogni altro impianto non previsto dalla regolamentazione comunale;
 - h. attirare i clienti del Mercato con grida o schiamazzi;
 - i. installare impianti di qualsiasi natura e/o modificare i chioschi senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune. Qualsiasi modifica ai chioschi dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune;
 - l. l'operatore è tenuto ad osservare tutte le disposizioni in materia di vendita straordinaria, etichettatura delle merci e ogni altra disposizione di legge, ed in caso di vendita di cose usate dovrà essere data adeguata informazione mediante esposizione di cartello di dimensioni minime di cm. 30 x 20.
7. Tutti gli operatori titolari di autorizzazione e concessione di posteggio hanno inoltre l'obbligo di tenere costantemente esposti i cartelli indicanti il prezzo di vendita delle singole qualità di derrate. I titolari non potranno rifiutare la vendita nella quantità richiesta della merce esposta al pubblico.
 8. Tutti i titolari di autorizzazione e concessione di posteggio hanno l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo.
 9. Le parti comuni, gli impianti ed i servizi comuni devono essere utilizzati dagli operatori titolari di autorizzazione e concessione di posteggio in modo da non modificarne la destinazione, da non arrecarvi danno e da non impedirne l'uso da parte degli utilizzatori a qualsiasi titolo, o dei clienti del Mercato. Non deve in alcun modo essere ostacolato o limitato l'accesso ed il passaggio attraverso le parti comuni ed il loro libero godimento in conformità alla destinazione di Mercato.
 10. I rifiuti devono essere conferiti esclusivamente nei rispettivi spazi e/o contenitori espressamente predisposti per la raccolta, rispettando le modalità di conferimento che verranno stabiliti dagli organi preposti.
 11. I titolari provvederanno autonomamente a mantenere un buon livello di igiene e di pulizia degli spazi concessi ed in particolare:
 - a. devono provvedere a depositare i rifiuti e le immondizie negli appositi contenitori, secondo le modalità stabilite dagli organi preposti;
 - b. non devono arrecare intralcio al pubblico qualora si rendessero indispensabili trasporti di merce durante gli orari di apertura al pubblico del mercato;
 - c. non devono utilizzare detersivi o prodotti simili di pulizia che emanino odori sgradevoli nel Mercato;
 - d. non possono utilizzare le parti comuni come deposito di materiali, rifiuti o simili per lavori di pulizia interna ed esterna, come per ogni altra attività di manutenzione.

12. I chioschi non potranno essere in nessun modo modificati in termini di colore, strutture, estetica, ecc. salvo eventuali autorizzazioni espresse rilasciate dal Comune; inoltre non potranno essere attaccati manifesti, volantini o apposte scritte sulle strutture dei chioschi.
13. I titolari dovranno tenere ordinate, durante il periodo di apertura al pubblico del Mercato, tutte le parti del loro esercizio visibili al pubblico.
14. Resta inteso che il Dirigente del competente settore comunale potrà ulteriormente disciplinare / specificare con appositi atti altre condizioni utili alla corretta gestione delle attività da parte dei titolari di autorizzazione e concessione di posteggio.

Art. 15 – Sanzioni

1. Il commercio su aree pubbliche senza l'autorizzazione o fuori dal territorio di validità dell'autorizzazione stessa è punito con la sanzione prevista dall'articolo 29 comma 1 del D.Lgs. 114/98.
2. Le seguenti violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente Regolamento sono punite con le sanzioni previste dall'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 114/98:
 - a. vendere prodotti non appartenenti al genere dei prodotti non alimentari di cui all'art. 1 o prodotti non appartenenti alla categoria merceologica indicata nell'autorizzazione da parte degli operatori titolari di autorizzazione e concessione di posteggio;
 - b. esercitare il commercio itinerante nel Mercato;
 - c. cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio.
3. Le violazioni di cui ai commi 1, 3, e 8 del precedente articolo 14 sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 77,00 a euro 462,00 a cui consegue la sanzione della cessazione dell'attività e/o del comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi, entro il termine indicato sul verbale di accertamento e contestazione della violazione. Le restanti violazioni di cui al precedente articolo 14 sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00, a cui consegue la sanzione della cessazione dell'attività e/o del comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi, entro il termine indicato sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
4. Le violazioni alle norme del presente Regolamento diverse da quelle indicate ai precedenti commi del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 75,00 a euro 450,00, a cui consegue la sanzione della cessazione dell'attività e/o del comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi, entro il termine indicato sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
5. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della L. 689/81 e successive modificazioni.
6. In caso di recidiva nelle violazioni di cui al precedente comma 2, che si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione, secondo

quanto previsto dall'art. 29, comma 3, del D.lgs. 114/98, il Dirigente competente può adottare atto di sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a n. 2 (due) giornate consecutive di mercato.

7. La sospensione dell'attività di vendita si applica nei seguenti casi:
 - a. mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico o del canone stabilito;
 - b. mancato pagamento di tutti gli eventuali oneri stabiliti in caso di affidamento della gestione dei servizi accessori;
 - c. mancata effettuazione della manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al precedente art. 3 ter;
 - d. mancata costituzione della polizza assicurativa, di cui all'art. 3 ter, da parte del titolare di autorizzazione e concessione di posteggio.

Decorso i 20 giorni senza che l'interessato abbia ottemperato, la concessione decadrà automaticamente, come previsto dal comma 1 lett. d. del precedente articolo 6.

Art. 16 – Notifica del Regolamento e norme finali e di rinvio

1. Il presente Regolamento e le sue modifiche sono comunicate, in forma esclusivamente telematica, a tutti i titolari di autorizzazione e concessione di posteggio.
2. Le norme del presente regolamento si considerano automaticamente e tacitamente abrogate con l'entrata in vigore di norme sovraordinate in contrasto con esse. All'adeguamento del Regolamento, al fine di recepire le disposizioni sovraordinate, si procede con deliberazione della Giunta Comunale.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le norme statali e regionali di cui all'art. 1 bis e successive modifiche ed integrazioni.
4. Ai sensi del D.P.R. n. 160/2010 e s.m., tutte le istanze, segnalazioni ed ogni altro tipo di comunicazione tra Comune ed operatori presenti nel mercato devono essere presentate esclusivamente tramite piattaforma SuapER, previo accreditamento. Come previsto dalla risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico n. 212434 del 24/11/2013, l'utilizzo della PEC, ai fini di cui sopra, è consentito solo ed esclusivamente nei casi in cui il portale on-line non sia disponibile, motivando adeguatamente.